

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblowing)

Per “whistleblowing” si intende quel complesso di norme che disciplinano la tutela offerta ad un lavoratore nell’ambito delle sue attività sia venuto a conoscenza di un illecito che decide di denunciare, esponendosi al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie. La tutela del dipendente pubblico che segnala tali illeciti (c.d. whistleblower) è stata da ultimo disciplinata dal D.Lgs n. 24/2023.

La segnalazione del whistleblower deve essere indirizzata alla responsabile per la prevenzione della corruzione dell’OgL

Alternativamente

- mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica raggiungibile al seguente indirizzo: <https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=ODGMIWB>
- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: “Riservata personale”;
- a mezzo consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: “Riservata personale”.

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il segnalante di richiedere l’incontro diretto mediante (alternativamente) il servizio postale o la consegna a mano sopra elencati utilizzando il form allegato al presente documento All. [FORM RICHIESTA INCONTRO](#)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Cognome e nome del segnalante (facoltativo)

Data / Periodo del fatto

Luogo in cui si è verificato il fatto

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:

☐ – penalmente rilevanti

☐ – poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;



**Ordine dei
Giornalisti
Lombardia**

Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano
tel. 02 6771371

✉ odgmi@odg.mi.it - odgmi@pec.odg.mi.it



www.odg.mi.it

☐– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico

☐– suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione

☐– altro (specificare):

Descrizione del fatto (condotta ed evento)

.....

Autore/i del fatto

.....

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

.....

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

.....

La RPCT è tenuta alla riservatezza dell'identità del segnalante così come previsto dal citato D.Lgs. n. 24/2023. A seguito della segnalazione la RPCT verifica sommariamente la fondatezza e la credibilità dei fatti descritti nella segnalazione e può decidere, in caso di manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata la Responsabile per la prevenzione della corruzione, in base alla natura della violazione, provvede a inoltrarla ai soggetti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

– ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

– all'Autorità Giudiziaria e all'Anac per profili di rispettiva competenza;

– Al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per le medesime ragioni protettive, la segnalazione deve ritenersi sottratta anche all'accesso civico generalizzato, regolato dal D.Lgs. n.33 del 2013.

Alla luce delle norme vigenti, il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.



**Ordine dei
Giornalisti**
Lombardia

Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano
tel. 02 6771371

✉ odgmi@odg.mi.it - odgmi@pec.odg.mi.it



www.odg.mi.it

Segnalazione mediante canale esterno

Circa la segnalazione mediante il canale esterno si precisa quanto segue. Ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale di segnalazione esterna reso disponibile da parte dell'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

Divulgazione pubblica

La persona segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, e cioè:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano esser occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nel solo caso in cui il segnalante, al momento della divulgazione pubblica, riveli volontariamente la propria identità, verrà meno la sola tutela alla riservatezza, restando, in ogni caso, ferme le ulteriori misure di protezioni previste.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano anche nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria e, quindi:

- nel caso in cui il whistleblower, in relazione ai fatti che possono configurare una violazione whistleblowing (cfr. precedente paragrafo 5), decida di presentare una denuncia (da sola ovvero in aggiunta alla segnalazione Whistleblowing) all'Autorità giudiziaria;
- nel caso in cui il whistleblower sia un pubblico ufficiale, anche qualora abbia effettuato una segnalazione interna o esterna, rimane obbligato, ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., a denunciare all'Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

Allegati:

- 1) [Informativa privacy segnalante](#)
- 2) [Informativa privacy segnalato](#)



**Ordine dei
Giornalisti
Lombardia**

Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano
tel. 02 6771371

✉ odgmi@odg.mi.it - odgmi@pec.odg.mi.it



www.odg.mi.it